

## **DISCIPLINARE DE "IL PARCO DI NATALE" E CONDIZIONI PER PARTECIPARE**

**Approvato con d.c. n. 43 del 18.12.2019**

**Modificato con d.c. n. 15 del 18.06.2020**

L'area del Mercatino è situata nel parco della Stazione e comprende lo spazio espositivo delle casette che vengono messe a disposizione dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano. L'Azienda può inoltre avvalersi di strutture proprie montate a propria cura e spese per rendere il mercatino più attrattivo. L'Azienda provvede a realizzare gli arredi del parco e le decorazioni natalizie, nonché alla sorveglianza notturna.

1. Gli espositori interessati all'assegnazione delle singole casette devono presentare la domanda di partecipazione con l'apposito modulo predisposto dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, scaricabile dal sito o reperibile presso gli uffici di via Alto Adige 60, Bolzano, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo pagamento delle spese di cancelleria di Euro 20,00. La domanda deve essere inoltrata per posta con lettera raccomandata (fa fede il timbro postale), per mail e posta elettronica certificata. Le domande pervenute oltre i termini di cui sopra non sono prese in considerazione.
2. L'Azienda di Soggiorno nomina una commissione con propria determina dirigenziale per l'assegnazione degli stand; la commissione procede alla disamina di tutte le domande regolari pervenute entro i termini e secondo il seguente punteggio:
  - Oggetti fatti in modo artigianale, frutto del proprio ingegno e prodotti interamente a mano senza l'ausilio di macchinari di produzione in serie, riconducibili alla tradizione del Natale: da 15 a 25 punti
  - Particolare punteggio sulla qualità del prodotto artigianale (in casi di particolare pregio e specialità dei prodotti): 15-25 punti
  - Lavorazione sul posto o negli spazi indicati dall'Azienda (con indicazione della frequenza): 10-20 punti
  - Gastronomia e prodotti alimentari prodotti in proprio riconducibili alla tradizione dell'Avvento in Alto Adige: da 10 a 20 punti
  - Regalistica e oggetti riconducibili alla tradizione del Natale: da punti 5 a 10

- Partecipazione a precedenti edizioni della manifestazione denominata Mercatino artistico svoltosi in piazza Municipio: 0,2 punto per ogni edizione per un massimo di 20 punti.
  - Partecipazione all'edizione del Parco di Natale 2019/2020: 2 punti.
3. La Commissione si riunirà per l'ammissione alla gara degli espositori interessati alla partecipazione e per stilare la graduatoria degli assegnatari entro il 30 aprile di ogni anno.
4. L'Azienda stabilisce il seguente tetto massimo di partecipanti:
- Totale casette 55
  - di cui massimo 5 possono essere condivise.
5. La Commissione stila la graduatoria distinguendo fra le seguenti categorie merceologiche:
- Artigianato del vetro, bigiotteria
  - Artigianato della pelle
  - Artigianato del metallo, gioielli e bigiotteria
  - Artigianato della stoffa
  - Candele e vari oggetti per la casa
  - Oggetti di arredamento
  - Oggetti di riciclo
  - Alimentari
  - Articoli da regalo.
6. Le tariffe vengono stabilite ogni anno dall'Azienda secondo le seguenti categorie:
- OPI, operatore del proprio ingegno
  - Artigianato interamente ideato e prodotto in proprio
  - Rivendita di prodotti artigianali, dove si intende anche la realizzazione di una sola parte creativa del prodotto finito



- Commercio di prodotti alimentari
- Commercio.

L'appartenenza alle diverse categorie viene dichiarata dal richiedente al momento della presentazione della domanda sotto la propria responsabilità, con tutte le conseguenze previste dalla legge per dichiarazioni mendaci.

7. La lettera di comunicazione agli assegnatari è spedita entro il 31 maggio di ogni anno. L'elenco degli assegnatari entro la medesima data sarà altresì pubblicata sul sito dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.
8. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di assegnazione o esclusione è di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione della graduatoria sul sito. Il reclamo deve essere presentato all'Azienda di Soggiorno nelle modalità di cui al punto 1) e sarà deciso dal consiglio di amministrazione dopo l'espletamento della relativa istruttoria da parte dei suoi uffici.
9. Entro il 30 settembre di ogni anno gli espositori devono provvedere al pagamento del 10% di affitto dello stand e del deposito di garanzia della casetta fissato di anno in anno. Al Comune è dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico che sarà comunicato nella lettera di conferma.
10. Al momento della stipula della convenzione gli espositori aggiudicatari non debbono avere alcuna pendenza di natura economica ed alcun contenzioso con l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.
11. L'Azienda di Soggiorno di Bolzano in virtù della convenzione stilata con il Comune di Bolzano e del Regolamento autorizza la ditta assegnataria all'occupazione di una casetta situata nel Parco della Stazione, in una struttura prefabbricata nella posizione decisa a insindacabile giudizio dell'Azienda.



12. La struttura deve essere decorata all'interno e all'esterno; non è consentita l'occupazione di spazi esterni allo stand, salvo apposita autorizzazione scritta da parte dell'Azienda che si riserverà di valutare i caratteri estetici dell'occupazione. Essa deve essere restituita vuota e senza danni entro 24 ore dalla chiusura del mercatino di Natale, salvo diverse indicazioni comunicate dall'Azienda di Soggiorno e Turismo.
13. Non è consentito l'utilizzo di illuminazione non autorizzata esplicitamente dai tecnici incaricati dall'Azienda.
14. La Commissione predispone la graduatoria dei concorrenti, mentre il dirigente responsabile approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori del concorso. Qualora nella stesura della graduatoria dovessero esservi concorrenti con punteggio idoneo per l'assegnazione a pari punti, saranno scelti i richiedenti che seguendo l'ordine cronologico hanno presentato domanda per primi, ovvero in caso di ulteriore parità per sorteggio.
15. Per l'occupazione del suolo (oltre al pagamento degli importi per l'assegnazione e l'utilizzo della casetta) il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) che sarà quantificato dal Comune e versato secondo le indicazioni date dell'Azienda. La partecipazione alla presente gara comporta l'automatica accettazione delle disposizioni comunali per il pagamento della COSAP.
16. La struttura prefabbricata sarà montata e smontata a cura e spese dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, garantendo la consegna dello stand entro quattro giorni prima dell'inizio del mercatino all'assegnatario vincitore.
17. L'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, attraverso l'apposita convenzione con il Comune di Bolzano, garantisce gli allacciamenti elettrici e idrici fino alla struttura nonché lo smaltimento delle acque. E' obbligatorio, a pena di revoca dell'assegnazione, il rispetto delle prescrizioni normative in materia di allacciamenti elettrici e idrici, il rispetto



della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria nonché delle indicazioni aggiuntive che verranno comunicate dall'Azienda di Soggiorno e Turismo e dal Comune di Bolzano.

18. L'assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui il Mercatino di Natale di Bolzano non dovesse essere organizzato ovvero nel caso in cui il periodo della manifestazione dovesse avere una durata inferiore rispetto al programma dell'anno ed a quanto previsto nel Regolamento.
19. Gli espositori assegnatari dovranno inoltre dotarsi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti e collaboratori che presteranno servizio all'interno della casetta.
20. L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo stand con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. La durata della manifestazione è fissata dal Regolamento del Mercatino di Natale; per quanto riguarda gli orari indicati nella convenzione con l'Azienda di Soggiorno e Turismo possono essere soggetti a cambiamenti e modifiche di anno in anno.
21. Violazioni gravi o recidive al presente disciplinare possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la risoluzione della convenzione per l'affidamento della casetta.
22. E' vietata la cessione e il subaffitto dello stand o di parte di esso a terzi. In caso di rinunce la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso degli importi e l'Azienda si riserva il diritto di assegnare gli stand al successivo richiedente avente diritto.
23. E' vietata l'esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione.





24. Eventuali modifiche e integrazioni della merce e dei prodotti da esporre al pubblico per la vendita possono essere effettuati, previa autorizzazione scritta dell'Azienda di Soggiorno e Turismo, entro il 30 giugno di ogni anno.
25. La domanda di ammissione è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua sottoscrizione si obbliga a partecipare alla manifestazione nella casetta che gli sarà assegnata e ad accettare senza riserve il disciplinare, così come la convenzione firmata con l'Azienda di Soggiorno e tutte le disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall'Azienda di Soggiorno e di Turismo nell'interesse generale della manifestazione.
26. Gli stand dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino in caso di danneggiamento saranno a carico degli espositori, che sono responsabili dell'utilizzo delle strutture e degli impianti tecnici. A tale scopo sarà trattenuto il deposito di garanzia della casetta.
27. Gli organizzatori si riservano di stabilire anche in deroga alle procedure sopra espone norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà. In caso d'inadempienza di tali disposizioni l'Azienda si riserva il diritto di chiusura degli stand. In tal caso non si avrà alcun diritto a rimborsi o indennizzi.
28. E' vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte, l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello stand assegnato e i rumori fastidiosi. L'inadempienza a tali norme possono comportare l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.
29. L'Azienda di Soggiorno e Turismo ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli aggiudicatari delle casette



possano recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti. Anche la durata del mercatino stabilita dal Regolamento del Mercatino è vincolante. L'Azienda nel caso di superiore interesse pubblico, in caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla completamente o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta.

30. I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza l'Azienda a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di avvalersi dei diritti di cui al d.lgv. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nel bando è richiesto "a pena di esclusione" dalla partecipazione alla gara ed alla manifestazione.
31. Il titolare del trattamento è l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano.
32. Il mancato pagamento degli importi dovuti e indicati nel Regolamento, nel presente disciplinare e nella convenzione da sottoscrivere con l'Azienda comporta l'automatica decadenza dal diritto alla partecipazione della manifestazione e si provvederà alla sostituzione dell'espositore con il successivo richiedente avente diritto secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
33. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti e non occupati in tempo utile per l'inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l'Azienda di Soggiorno e Turismo potrà disporre, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso.
34. In caso di rinuncia o di abbandono, L'Azienda di Soggiorno e di Turismo oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e a

trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.

35. L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, ecc, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze ed dai propri collaboratori.
34. L'Azienda di soggiorno e di Turismo non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.
35. Gli espositori assegnatari sono direttamente responsabili nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni (allestimento, smontaggio, lavorazioni, ecc.) per tutto quanto è disposto dal d. lgv. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
36. Durante il Mercatino è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. Per la somministrazione di bevande e alimenti (se già compresi nella domanda di assegnazione) l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria ed a richiedere le necessarie autorizzazioni alle autorità competenti.
37. E' vietata la produzione e la vendita di tazze di qualsiasi genere, salvo quelle ufficiali del mercatino di Natale, che vengono fornite a richiesta agli espositori direttamente dall'Azienda di Soggiorno e Turismo.
38. Per la somministrazione e la vendita di prodotti di gastronomia è obbligatorio l'utilizzo di stoviglie lavabili, tovaglioli di carta riciclata e di tutto quanto previsto dal disciplinare per il Green Event.

39. Il concorrente partecipante alla gara per l'assegnazione delle casette, a pena d'esclusione dalla partecipazione alla gara e/o dall'assegnazione in caso di aggiudicazione, non deve essere destinatario di provvedimenti aventi a oggetto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, non deve essere coinvolto in procedure concorsuali e deve essere in regola con la normativa antimafia.
40. Il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle casette, il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti secondo le disposizioni comunicate e secondo le prescrizioni indicate dall'Azienda di Soggiorno e Turismo per l'area del mercatino, lo spreco o errato utilizzo dell'energia e delle risorse comuni al mercatino, l'utilizzo di ombrelloni, tavoli o altri oggetti e sagome ingombranti non autorizzati, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, la mancata disponibilità di un estintore, l'occupazione di aree al di fuori degli spazi assegnati per scopo commerciale, il deposito di cartoni e rifiuti sulla piazza e l'apposizione di simboli pubblicitari sul chiosco, sono soggetti a sanzioni agli assegnatari trasgressori. La prima segnalazione avviene informalmente via mail o con lettera consegnata a mani. La recidiva può comportare l'esclusione dalla manifestazione.
41. La lettera con le disposizioni e prescrizioni finali alle quali dovranno attenersi gli espositori assegnatari sarà inviata entro la fine di ottobre ed entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, a pena di esclusione dal mercatino, dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte dei singoli espositori e inviata all'Azienda di Soggiorno e Turismo nei modi stabiliti per le altre comunicazioni.
42. In caso di neve è obbligo degli espositori curare a proprie spese lo sgombero della neve della casetta e dell'area assegnata.
43. Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.